



# COMUNE DI CERCEPICCOLA

- Provincia di Campobasso -

Tel. 087479222 - Fax. 0874 797143 - C.F. 80003110709 - P.I. 00225170703

## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9 Del 16-07-2020

**Oggetto: Validazione Piano Economico Finanziario e approvazione delle tariffe TARI anno 2020.**

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di luglio alle ore 21:10, nella Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria in seduta Pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

<b>NARDACCHIONE MICHELE</b>	<b>P</b>	<b>PISANI NICOLA</b>	<b>P</b>
<b>DEL ROSSO ALFREDO</b>	<b>A</b>	<b>SPINA COSMO</b>	<b>A</b>
<b>NAWRATIL ANDREAS</b>	<b>P</b>	<b>NARDOIA MARIA ROSARIA</b>	<b>A</b>
<b>DI SANTO PIERO</b>	<b>P</b>	<b>SALVATORE MARTA</b>	<b>A</b>
<b>IRANO GIOVANNI</b>	<b>P</b>	<b>CROCE ALESSANDRO</b>	<b>P</b>
<b>TESTA PATRIZIA</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Risulta, pertanto, che gli interventi sono in numero legale:

- presiede il Signor NARDACCHIONE MICHELE nella sua qualità Sindaco;
- partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ART. 97,C.4, del T.U. N. 267/2000) il Vice Segretario Comunale dott. Anzovino Angela Tiziana;

La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili dei servizi hanno espresso:

**Parere:** Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del Servizio  
F.to Anzovino Angela Tiziana

**Parere:** Favorevole in ordine alla Regolarita' amministrativa

Il Responsabile del Servizio  
F.to Anzovino Angela Tiziana

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Visti:

- l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

### Richiamati:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'" (lett. f);*
  - o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
  - o *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";*

### Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", ed in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la Determinazione n. 02/DRIF/2020, del 26 marzo 2020, contenente "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata

con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”;

**Dato atto** che,

- attualmente, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Cercepiccola, non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

**Rilevato** che:

- ✓ il Comune di Cercepiccola, per quanto sopra detto, è ETC – ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE, poiché non esiste un Ente di governo d’ambito (EGATO), ad oggi costituito ed operante;
- ✓ il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore (S.O.G.E.S.I. Srl) ammonta ad euro 55.779,00, IVA esclusa;
- ✓ è in essere, con la Comunità Montana Molise Centrale, un Accordo quadro di programma per la somministrazione del servizio di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e non presso il polo impiantistico di Montagano, per una spesa complessiva di euro 8.000,00;
- ✓ per effetto dell’integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall’Amministrazione Comunale (gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, quota parte di crediti inesigibili) il Piano Economico Finanziario complessivo ammonta complessivamente ad euro 88.000,00;
- ✓ ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

**Richiamate** le “... *Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443* ...” nelle quali viene dato atto che “... *il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l’uso dei fabbisogni standard di cui all’art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)*...”;

**Rilevato**, altresì, che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che “... *per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo*

*unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...";*

**Richiamata** l'ulteriore Nota di approfondimento IFEL, "La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018-2021), del 02.03.2020;

**Preso atto** dei seguenti parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all'ente territorialmente competente:

- **(b)**: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti, che può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,3 e 0,6 (vedi art. 2.2 MTR)
- **$b(1 + \omega_a)$** : fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove  $\omega_a$  può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,1 e 0,4, in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri  $Y_{1,a}$  e  $Y_{2,a}$  di cui all'art. 16.2 (Vedi art. 2.2 MTR)
- **rateizzazione (r)**: numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'ente territorialmente competente fino ad un massimo di 4; (Vedi art. 2.2 MTR)
- **(X<sub>a</sub>)**: coefficiente di recupero della produttività, determinato dall'ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;(Vedi art. 4.3 MTR)
- **(QL<sub>a</sub>)**: coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4 MTR;
- **(PG<sub>a</sub>)**: coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4. MTR;
- coefficiente di gradualità  $(1 + \quad)$ , dato dalla seguente somma:  $\quad = \quad + \quad + \quad$   
(Vedi art. 16 MTR), dove
  - $Y_{1,a}$  - Valutazione rispetto agli obiettivi RD%
  - $Y_{2,a}$  Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo
  - $Y_{3,a}$  Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio:

**Visto** l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "… Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più

*coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;*

**Rilevato** che nel territorio comunale il servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani è affidato in appalto, per il tramite dell'Unione dei comuni della valle del Tamaro, alla ditta S.O.G.E.S.I. Srl;

**Considerato**, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale *“... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*
- il comma 654 ai sensi del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- il comma 683, in base al quale *“...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;*

**Dato atto**, quindi, che in applicazione tanto delle *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2020 relativamente al Comune di Cercepiccola è complessivamente pari ad € 54.434,00;

**Evidenziato che** l'importo complessivo del Piano Economico Finanziario, pari ad euro 88.000,00, risulta superiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato e lo scostamento è determinato da:

- oneri relativi all'IVA indetraibile;
- oneri relativi all'accordo di programma con la Comunità Montana Molise Centrale per l'attività di trattamento e smaltimento rsu presso l'impianto di Montagano;
- costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti;
- costi relativi alla quota di crediti inesigibili;

**Visto** il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2020 di euro 88.000,00, così ripartiti:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 84.128,00	% costi fissi utenze domestiche	95,60%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 95,60\%$	€ 43.287,68
		% costi variabili utenze domestiche	95,60%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 95,60\%$	€ 40.840,32
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 3.872,00	% costi fissi utenze non domestiche	4,40%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 4,40\%$	€ 1.992,32
		% costi variabili utenze non domestiche	4,40%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 4,40\%$	€ 1.879,68

**Considerato** che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

**Rilevato** che:

il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019 è conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche, per cui la suddivisione dei costi delle due categorie di utenza è la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 84.128,00	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 43.287,68
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 40.840,32

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche	
--	--

Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€	3.872,00	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€	1.992,32
			Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€	1.879,68

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 29/03/2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

**Dato atto**, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

**Vista** l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2020;

**Considerato** che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2020, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2019, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR;
- ai sensi dell'art. 4.5 *"...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ..."*;

**Visti:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale *"... In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'[articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ..."*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.



**Richiamato**, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visti:

- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 118/2011
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

**con voti: favorevoli n. 6 – astenuti n. 1 (Croce) – contrari n. 0**

### **DELIBERA**

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. **di validare**, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario ed i documenti ad esso allegati (All. n. 1-2-3-4-5), quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. **di approvare**, quindi, per l'anno 2020, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)";
3. **di quantificare** in euro 88.000,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 2) del deliberato;
4. **di dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
5. **di determinare** le seguenti scadenze delle rate per l'anno 2020:  
Rata 1: con scadenza 30/09/2020;  
Rata 2: con scadenza 31/10/2020;  
Rata 3: con scadenza 30/11/2020;
6. **di trasmettere** il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 "*... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...*";
7. **di trasmettere** il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati per conoscenza alla Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, nelle more dell'effettiva costituzione ed operatività dell'Autorità di Ambito;
8. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020.

Con voti: favorevoli n. 6, astenuti n. 1 (Croce) contrari n.0

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
F.to NARDACCHIONE MICHELE

**IL Vice Segretario Comunale**  
F.to Anzovino Angela Tiziana

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della L. n. 69/2009) il giorno 17-07-2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1, D.L. n. 267/2000);

**IL Vice Segretario Comunale**  
F.to Anzovino Angela Tiziana

Timbro

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 16-07-2020
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art 134, comma 3, D.L. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li 17-07-2020

**IL Vice Segretario Comunale**  
F.to Anzovino Angela Tiziana

Timbro

---

È copia all'originale da servire per uso amministrativo  
Dalla Residenza comunale, li 17-07-2020

**IL Vice Segretario Comunale**  
Anzovino Angela Tiziana